

REP. N.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FIUME VENETO

PROVINCIA DI PORDENONE

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI FIUME VENETO E

PER L'UTILIZZO DEL BUONO SPESA A FAVORE AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 (G.U. N. 85 DEL 30.03.2020).

PREMESSO

che l'Amministrazione Comunale di Fiume Veneto, con deliberazione adottata nella seduta di giunta del 7 aprile 2020, nel recepire le indicazioni di cui alla suddetta Ordinanza, ha approvato specifici indirizzi e linee guida per attuare l'urgente misura di contrasto alla povertà alimentare delle famiglie che, a seguito dell'infezione epidemiologica COVID-19 ed alle conseguenti misure di protezione della popolazione, hanno visto venir meno le proprie entrate di sostentamento;

- che tra queste misure rientra anche il convenzionamento con esercizi commerciali e aziende agricole del territorio del Comune di Fiume Veneto disponibili a vendere i propri prodotti di tipo alimentare e/o di prima necessità ai cittadini beneficiari del buono spesa loro assegnato;

TRA

l'Amministrazione Comunale di Fiume Veneto, qui rappresentata dalla dott.ssa Sabrina Piccinin, Responsabile dell'area servizi alle persone, nata a Pordenone il 21/03/1972, abilitata alla sottoscrizione del presente atto

E l'attività..... con
sede in Via
.....P.IVA.....
nella persona di che interviene al presente
atto in qualità di

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

L'oggetto della presente convenzione è la realizzazione di un sistema di gestione della fornitura di generi alimentari e prodotti di prima necessità a mezzo buoni spesa forniti dall'Amministrazione Comunale a persone che nella contingente situazione di emergenza sanitaria si trovano privi di reddito o con mezzi insufficienti a soddisfare i bisogni primari del proprio nucleo familiare. Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e il fruitore dei buoni ai sensi dell'art. 6-quater del DPR 633/1972.

ART. 2 - MODALITÀ DI UTILIZZO

Il Servizio sociale dei comuni, attraverso specifici criteri di verifica e su richiesta degli interessati, procederà alla quantificazione del fabbisogno di ciascun nucleo familiare per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità. Sulla base di tale indicazione, il Comune erogherà il beneficio tramite la consegna di buoni spesa, ciascuno del valore di € 50,00. Le persone/famiglie beneficiarie sceglieranno ove spendere i propri buoni spesa, in base all'elenco degli esercizi aderenti alla presente convenzione, che verrà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente. I buoni spesa potranno essere spesi presso l'esercizio convenzionato entro e non oltre giorni 15 dalla data indicata sul buono.

L'uscita della merce dal punto vendita dovrà essere necessariamente accompagnata dallo scontrino.

ART. 3 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il Comune corrisponderà il valore del buono spesa (Iva inclusa) con cadenza mensile. L'esercizio convenzionato riepilogherà al Comune con apposita fattura il totale dei buoni ritirati e il loro valore complessivo con indicazione dei beni acquistati. Ai fini del pagamento, oltre all'invio della fattura, dovranno necessariamente essere consegnati i buoni con i relativi scontrini fiscali rilasciati per l'acquisto, per il valore corrispondente, pari o superiore al valore nominale del buono.

La fattura dovrà essere emessa fuori campo IVA (art. 2 dpr 663/72). Gli obblighi relativi a tale imposta saranno assolti dall'esercizio con l'emissione dello scontrino. I pagamenti verranno effettuati di regola entro 30 giorni dalla data di arrivo della fattura. Il Comune, fatta salva la regolarità della rendicontazione, procederà al pagamento di quanto dovuto, mediante versamento sul conto dedicato indicato dallo stesso al momento dell'adesione al convenzionamento.

ART. 4 - CONDIZIONI

I buoni sono personali (ovvero utilizzabili solo dai beneficiari), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. Potranno essere spesi anche cumulativamente.

ART. 5 - BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati generi alimentari e prodotti di prima necessità, elencati nell'allegato A all'Avviso Pubblico approvato con delibera di Giunta n /2020.

È in capo all'esercizio l'obbligo di accertare l'identità del beneficiario.

ART. 6 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il periodo di emergenza epidemiologica.

ART. 7 - RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 8 - CONTROLLI

L'amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione.

ART. 9-CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Pordenone, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 -DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Fiume Veneto.

ART. 11- SPESE E CONVENZIONE

Le spese derivati dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R.131/1986.

ART. 12 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile. Letto, confermato, sottoscritto.

Fiume Veneto _____